

CIRCOLARE N. 6/2023

a TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

Regolarizzazione delle irregolarità formali

1. Premessa

L'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) prevede che le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, **possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni** (importo pagabile in due rate entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024 o unica rata al 31 marzo 2023).

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La disposizione è in sostanza una riedizione della definizione agevolata delle irregolarità formali già introdotta dall'articolo 9 del DL 119/2018 e commentata dall'agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 2019.

2. Profili soggettivi e oggettivi

L'agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la circolare 2/E del 27 gennaio 2023 e con il provvedimento del 30 gennaio 2023. Dal punto di vista soggettivo è stato confermato che possono avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica (tra gli altri: persone fisiche, società, enti commerciali e non commerciali). Inoltre, dal punto di vista oggettivo, nella circolare 2/E del 2023 è stato chiarito che sono interessate dalla definizione le sole violazioni "formali" per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti massimi e minimi o in misura fissa. Si richiamano ad esempio:

- la presentazione di dichiarazioni redatte non conformemente ai modelli approvati;
- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

- l'irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili;
- l'omessa, incompleta o inesatta presentazione della dichiarazione di inizio o variazione attività;
- l'erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema TS;
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- in assenza di frode, la detrazione dell'iva erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, comunque assolta dal cedente o prestatore;
- in assenza di frode, l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile;
- l'omesso esercizio dell'opzione sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale adottato;
- la mancata iscrizione al Vies;
- il tardivo invio delle fatture elettroniche / dei corrispettivi telematici (se non ha inciso sulla determinazione dell'imposta).

Resta fermo che per il perfezionamento della regolarizzazione è necessario che il contribuente rimuova le irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024, quando possibile. Su questo aspetto, nel provvedimento del 30 gennaio 2023 viene chiarito che **la rimozione può non essere effettuata qualora non sia possibile o necessaria con riguardo ai profili della violazione formale** (o qualora già rimossa provvedendo tardivamente all'adempimento). Con la circolare 11/E del 2019 (cui la circolare 2/E/2023 fa espresso riferimento) era stato affermato che i casi in cui la rimozione non è necessaria sono quelli in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione (es., tardivo invio delle fatture elettroniche).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e per il perfezionamento dell'adempimento.

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI

Morbegno, 16 marzo 2023